

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

> Sito Internet: <u>www.figc-campania.it</u> e-mail: <u>info@figc-campania.it</u>



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 14/TFT del 25 ottobre 2019 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare COMUNICATO UFFICIALE N. 14/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare nella riunione tenutasi in Napoli il 25 ottobre 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 100

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. S. Selvaggi.

Proc.2347/986pfi18-19/MS/CS/gb del 23.08.2019 (Coppa Campania 2^ catg.) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Cuomo Gaetano n.7.08.1977, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Fulgor San Giorgio (oggi denominata Asd Marianum 2016), per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Amed Iacoubi nato 27.03.1996, (gara del 25.10.2017), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Tesoro Alfonso (1 gara), della società Asd Fulgor San Giorgio (oggi denominata Asd Marianum 2016) per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Fulgor San Giorgio (oggi denominata Asd Marianum 2016), per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Fulgor San Giorgio (oggi denominata Asd Marianum 2016), malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Tesoro Alfonso con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Cuomo Gaetano l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del

deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Fulgor San Giorgio (oggi denominata Asd Marianum 2016), ed il suo Presidente Sig. Cuomo Gaetano, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Amed Iacoubi tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Tesoro Alfonso la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Cuomo Gaetano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Fulgor San Giorgio (oggi denominata Asd Marianum 2016 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Fulgor San Giorgio (oggi denominata Asd Marianum 2016 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Amed Iacoubi due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Tesoro Alfonso la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente Cuomo Gaetano la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Fulgor San Giorgio (oggi denominata Asd Marianum 2016) € 200,00 (duecento,00) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 21.10.2019.

IL PRESIDENTE Avv. A. FROJO

FASC. 499

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. S. Selvaggi, Dott. G. De Vincentiis.

Proc.2175/1282pfi18-19/CS/ps del 14.08.2019 (Campionato Regionale Juniores U19)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Tulino Christian n.8.07.1994, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd San Pietro Napoli, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Guida Mattia nato 1.07.1991, all'epoca dei fatti calciatore minore (gara del 15.10.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Crispino Luca (1 gara), della società Asd San Pietro Napoli per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd San Pietro Napoli, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento (gara ASD San Pietro Napoli – A.C. Sangennarese SSD del 15.10.2018 valevole per il campionato regionale Under 19 Regionale) dalla società Asd San Pietro Napoli, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Crispino Luca con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Tulino Christian l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione del 21.10.2019 per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd San Pietro Napoli, ed il suo Presidente Sig. Tulino Christian, delegavano il Sig. Crispino Luca (dirigente della società e soggetto deferito) a rappresentarli innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale FIGC mentre il calciatore deferito Sig. Guida Mattia non si presentava. Preliminarmente, Il tribunale all'udienza odierna disponeva la correzione dell'errore materiale per la posizione del Sig. Luca Crispino il quale erroneamente nell'atto di deferimento della Procura Federale è stato indicato dirigente della società GSDS Afro Napoli United anziché dirigente della società deferita A.C. San Pietro Napoli. All'udienza odierna, il Sig. Crispino Luca chiedeva di definire la propria posizione e quella della società e del presidente ai sensi dell'art, 127 CGS. Pertanto, previo deposito della delega del 18.10.2019 conferitagli dal Sig. Tutino Christian in proprio e nella qualità di presidente della società deferita chiedeva di definire le predette posizioni con la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 127 CGS come da atto firmato dalle parti e depositato in data odierna. Il rappresentante della Procura Federale prestava il consenso. Per quanto riguarda invece la posizione del calciatore Guida Mattia la Procura Federale chiedeva la squalifica di 3 giornate. Al riguardo, il Tribunale ha preliminarmente acquisito il precedente C.U. del CR Campania n.7TFT del 27.09.2019 dal quale ha rilevato che il Sig. Luca Crispino è stato inibito per mesi due e gg 15 e per tale motivo non può rappresentare altri soggetti non avendo alcuna legittimazione al riguardo.

Di conseguenza, questo TFT rigetta parzialmente il patteggiamento per le posizioni del Sig. Tutino Christian in proprio e nella qualità di presidente della ASD San Pietro Napoli non potendo essere rappresentati da un soggetto attualmente inibito. Inoltre, il TFT stralcia la posizione del deferito Sig. Luca Crispino e procede come da separato provvedimento ex art. 127 CGS mentre per gli altri soggetti deferiti ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore/i in epigrade non era/no tesserato/iper la soc. ASD San Pietro Napoli alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il/i predetto/i calciatore/i è/sono stato/i impegnato/i in gara/e, senza essere stato/i tesserato/i, con grave nocumento della regolarità della/e stessa/e. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi / lo stesso non è stato/sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non era/erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania rigetta parzialmente la richiesta di patteggiamento per la posizione di Tutino Christina e per la società ASD San Pietro Napoli e

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Guida Mattia (2) giornate di squalifica; per il Presidente Tulino Christian la sanzione di mesi 1 e gg 15 di inibizione; per la società ASD San Pietro Napoli la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 150,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 21.10.2019.

IL PRESIDENTE Avv. A. FROJO

FASC. 499

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. S. Selvaggi, Dott. G. De Vincentiis.

Proc.2175/1282pfi18-19/CS/ps del 14.08.2019 (Campionato Regionale Juniores U19)

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il dirigente accompagnatore sig. Crispino Luca (1 gara), della società Asd San Pietro Napoli per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF.

All'udienza del 21.10.2019 il deferito, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell' art.127 C.G.S. e segnatamente per: il dirigente accompagnatore sig. Crispino Luca la sanzione finale di mesi uno (1) e 15 giorni di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito). La Procura Federale, in persona dell'avv. B. Romano, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

per il dirigente accompagnatore sig. Crispino Luca la sanzione finale di mesi uno (1) e 15 giorni di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 21.10.2019.

IL PRESIDENTE Avv. A. FROJO

FASC. 497

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. S. Selvaggi.

Proc.2163/1256pfi18-19/CS/ps del 13.08.2019 (Campionato Regionale Juniores U19)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Raimo Gianfranco n.3.10.1984, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Sanseverinese, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Coulibaly Mamadou nato 22.01.1998, (gara del 4.11.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; calciatore capitano nonchè dirigente accompagnatore sig. Siglioccolo Francesco (1 gara), della società Asd Sanseverinese per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Sanseverinese, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Sanseverinese, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal calciatore capitano nonchè dirigente accompagnatore sig. Siglioccolo Francesco con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Raimo Gianfranco l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Sanseverinese, ed il suo Presidente Sig. Raimo Gianfranco, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Coulibaly Mamadou tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Siglioccolo Francescolo tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Raimo Gianfranco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Sanseverinese la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Sanseverinese alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gara, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: al calciatore Coulibaly Mamadou due (2) giornate di squalifica; al calciatore Siglioccolo Francescolo due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Raimo Gianfranco la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Sanseverinese la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 200,00 (duecento) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 21.10.2019.

IL PRESIDENTE Avv. A. FROJO

FASC. 498

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. S. Selvaggi.

Proc.2176/1260pfi18-19/CS/ps del 14.08.2019 (Campionato provinciale 3^ catg. AV)

<u>DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:</u>

Sig. Razzino Paolo n.22.08.1971, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Borgo 86, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Trifone Mario

nato 10.08.1999, (gara del 2.12.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Trifone Giovanni (1 gara), della società Asd Borgo 86per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Borgo 86, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Borgo 86, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Trifone Giovanni con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Razzino Paolo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Borgo 86, ed il suo Presidente Sig. Razzino Paolo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Trifone Mario tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Trifone Giovanni la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Razzino Paolo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Borgo 86 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Borgo 86 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: al calciatore Trifone Mario due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Trifone Giovanni la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente Razzino Paolo la sanzione di mesi due (1) di inibizione; per la società Asd Borgo 86 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 200,00 (duecento) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 21.10.2019.

IL PRESIDENTE Avv. A. FROJO Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. S. Selvaggi, dott. G. De Vincentiis.

Proc.2197/1226pfi18-19/MS/CS/sds del 19.08.2019 (Campionato Provinciali 3^ catg.NA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Radicella Michele n.10.10.1936, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Academy Sangiorgio, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Lama Luca nato 27.03.1996, (gara del 13.01.2019), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Nobili Marco (1 gara), della società Asd Academy Sangiorgio per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Academy Sangiorgio, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Academy Sangiorgio, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Nobili Marco con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Radicella Michele l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Academy Sangiorgio, ed il suo Presidente Sig. Radicella Michele, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Lama Luca tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Nobili Marco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Radicella Michele la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Academy Sangiorgio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Academy Sangiorgio alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: al calciatore Lama Luca due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Nobili Marco la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente Radicella Michele la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Academy Sangiorgio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed

€ 200,00 (duecento,00) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 21.10.2019.

IL PRESIDENTE Avv. A. FROJO

FASC. 489

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. S. Selvaggi, dott. G. De Vincentiis.

Proc.2157/1227pfi18-19/MS/CS/cf del 13.08.2019 (Campionato Provinciale Under 15 AV)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Rilevato che a seguito della notifica della CCI, la sig,ra Patisso federica per sé e per conto della società A.S.D. Asso Avellino Calcio nonché il sig. Fusco Ciro in data 4.07.2019 ha definito la propria posizione chiedendo l'applicazione dell'art.32sexies del previgente C.G.S. a cui è stato prestato consenso tanto alla Procura Federale della F.I.G.C. quanto dalla Procura Generale dello Sport in data 2.08.2019.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig.ra Galimova Maria Gertovna, n.24.09.2004, (gara del 18.11.2018) calciatrice all'epoca dei fatti della società ASD Asso Avelino Calcio, per violazione art.1bis, comma 1 e 5, anche in relazione all'art.10, comma 2, de.l previgente C.G.S., per aver preso parte alla gara, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.

La comunicazione risulta regolarmente ricevuta dalla deferita a mezzo raccomandata e non faceva pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità della calciatrice deferita per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la calciatrice Galimova Maria Gertovna, tre (3) giornate di squalifica. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: alla calciatrice Galimova Maria Gertovna, due (2) giornate di squalifica. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 21.10.2019.

IL PRESIDENTE Avv. A. FROJO

<u>Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 25 ottobre 2019.</u>

Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente Carmine Zigarelli